

Bird & Bird

Guida alle misure in materia di attività commerciali



Vademecum aperture attività commerciali

Come noto a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia il Governo che gli Enti locali hanno emanato diverse misure limitative dell'esercizio di attività commerciali.

Come orientarsi

Le misure del Governo

Attività consentite

Vista la Legge 23 agosto 1988 n. 400, visto il DL 23 febbraio 2020 n. 6, visto il DPCM del 23 febbraio 2020, visto il DPCM del 25 febbraio 2020, visto il DPCM del 1° marzo 2020, visto il DPCM del 4 marzo 2020, visto il DPCM dell'8 marzo 2020, visto il DPCM del 9 marzo 2020, visto il DPCM dell'11 marzo 2020 e tenuto conto del DL 17 marzo 2020 n. 18, dell'ordinanza del 20 marzo 2020 e delle circolari esplicative, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si riportano di seguito, schematicamente, le disposizioni in materia di esercizio al commercio in vigore dal 12 marzo al 25 marzo 2020.

Nello specifico, l'elenco delle attività consentite è riportato nell'allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020.

Possono rimanere aperte le sole attività commerciali che vendono servizi essenziali, quali:

- Ipermercati
- Supermercati
- *Discount* di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di *computer*, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via *internet*
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Poi ci sono i negozi che pongono in essere attività inerenti ai servizi alla persona:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo le autostrade che possono tuttavia solo vendere prodotti da asporto senza possibilità di consumare in loco, e all'interno degli aeroporti e ospedali, il tutto sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Centri commerciali

I centri commerciali possono rimanere aperti solo per garantire l'accesso alle attività sopra elencate, dovendo invece inibire l'esercizio di qualsiasi altra attività.

Per tutte le attività consentite, deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, così come deve essere garantito il rispetto delle misure di tutela dei lavoratori.

Gli esercizi misti devono limitare l'accesso del pubblico alle sole corsie ove sono venduti i prodotti consentiti.

Attività vietate

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività sopra elencate.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui *bar*, *pub*, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.

Devono restare chiusi nei giorni festivi e prefestivi tutti gli esercizi di vendita di media e grande struttura, ad esclusione di farmacie, parafarmacie e vendita di generi alimentari; con l'effetto che al divieto si applica anche alle attività consentite e sopra indicate.

Devono altresì restare chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio.

Disposizioni Regionali

Si evidenzia che Regioni e Comuni stanno emanando ordinanze in deroga, nell'ambito del proprio potere di autonomia regolamentare, circa gli orari di apertura delle attività.

Abruzzo

In relazione ai soli Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice con ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria e comunque alle attività di interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 comma 1 (farmacie, parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica,

attività di trasporto connesse al rifornimento di beni e servizi essenziali dei presidi socio-sanitari esistenti.

Calabria

Con ordinanza n. 5 dell'11 marzo 2020 ha ribadito l'obbligo di chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere e centri estetici.

Con ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020 sono invece stati invitati i gestori degli esercizi commerciali autorizzati a vigilare per evitare fenomeni di accaparramento.

Campania

Con ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 per i Comuni di Montano Antilia e Carso è stata disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali salvo quelli per la vendita di beni di prima necessità.

Con ordinanza n. 10 dell'11 marzo 2020 ha ribadito l'obbligo di chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere e centri estetici.

Con ordinanza n. 12 del 13 marzo 2020 è stato disposto il divieto di svolgimento di mercati e fiere, anche di generi alimentari come successivamente specificato nell'ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020. La stessa ordinanza ha precisato che la consegna a domicilio di generi alimentari può avvenire solo rispetto a prodotti confezionati.

Emilia Romagna

Con ordinanza n. 45 del 21 marzo 2020 è stato vietato l'esercizio di qualunque attività commerciale, sia al dettaglio che all'ingrosso, sia di vicinato che di media che di grande struttura, anche se inserita nei centri commerciali, con la sola esclusione delle farmacie e parafarmacie.

Sono stati altresì sospesi i mercati.

Lazio

Con ordinanza Z00010 17/03/2020 la Regione Lazio è intervenuta in materia di orari stabilendo che l'orario di apertura dei negozi è consentito dalle ore 8:30 alle 19:00 dal lunedì al sabato. Nella giornata di domenica e nei festivi solo sino alle ore 15:00. Tali disposizioni non si applicano alle farmacie e alle parafarmacie, ai venditori di giornali e riviste, nonché alle vendite effettuate tramite distributori automatici.

Piemonte

Con decreto n. 34 del 21 marzo 2020 è stata disposta la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio salvo quelle considerate essenziali come individuate dall'elenco ministeriale, ma con accesso di un solo componente della famiglia. E' stato altresì disposto il divieto di sosta e assembramento presso i distributori automatici aperti h.24.

Lombardia

Con ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2020 è stata, per la Regione Lombardia, disposta la chiusura di tutte le attività commerciali presenti all'interno dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica, ad eccezione di quelli dedicati alla vendita di generi alimentari.

La limitazione oraria agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è superata dalle successive disposizioni di chiusura.

Con ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 la Lombardia ha inoltre sospeso tutti i mercati settimanali scoperti, i servizi alla persona, le vendite tramite apparecchi automatici, oltre che le attività artigianali.

Sicilia

Con ordinanza n. 5 del 13 marzo 2020 sono state sospese tutte le attività commerciali, salvo quelle indicate dal Decreto nazionale, che siano esse ubicate in esercizi di vicinato, medie o grandi strutture.

Sono altresì sospese tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con ordinanza n. 6 del 19 marzo 2020 la Sicilia ha innanzitutto disposto che le uscite per gli acquisti di beni essenziali ad eccezione dei farmaci debba avvenire per non più di una volta al giorno e mediante un solo componente della famiglia.

Tutti gli esercizi commerciali devono restare chiusi nella giornata di domenica ad eccezione di farmacie di turno ed edicole.

E' vietato il movimento dei venditori ambulanti tra Comuni.

Veneto

Con ordinanza del 25 febbraio 2020, oltre a ridurre l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione, misura poi superata dal Decreto

nazionale, la Regione Veneto ha imposto la chiusura degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali per le giornate di sabato e domenica, ad eccezione di quelli di vendita di generi alimentari. Si ritiene che tale divieto sia tuttora efficace.

Con ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti lungo le autostrade e strade extraurbane, fermo quanto disposto a livello nazionale, l'apertura al pubblico è limitata dalle ore 6 alle ore 18,00 per quegli esercizi posti lungo le strade extraurbane.

Tutti gli esercizi commerciali, anche quelli alimentari, devono rimanere chiusi nella giornata di domenica, salvo farmacie, parafarmacie e edicole.

L'accesso ai locali commerciali è limitato a un componente per famiglia.

Provincia di Bolzano

Con ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020, oltre a ridurre l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione, misura poi superata dal Decreto nazionale, la Provincia di Bolzano ha imposto la chiusura degli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali per le giornate di sabato e domenica, ad eccezione di quelli di vendita di generi alimentari e di quelli di generi di prima necessità, il cui elenco è simile a quello nazionale, nonché la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita negli stessi giorni.

Contatti

Antonella Ceschi

Partner


Tel: +39 06 6966 7000
antonella.ceschi@twobirds.com



Giuseppe Gennari

Paralegal

Tel: +39 06 6966 7000
giuseppe.gennari@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.